



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al RG. n. **5053/2018** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1* , in persona del
curatore fallimentare dott. *Parte_2* , rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dall'avv. Angelo Pierri, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Battipaglia
alla via Benevento, n. 28;

Parte attrice

contro

Controparte_1 , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Silverio Generoso e
dall'Avv. Ugo Della Monica ed elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi, come da
mandato in calce all'atto introduttivo ed alla successiva costituzione del 15.01.2020.

Parte convenuta

CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:

- “accertare e dichiarare che il Sig. Controparte_1 soggetto terzo in relazione al sequestro conservativo trascritto in favore dell’odierna attrice, in data 19.07.2016, contro la Società [...] Controparte_2 da questi cancellato in data 20.02.2018, cagionando con dolo e/o colpa grave danno ingiusto al Parte_1 ledendo le ragioni creditorie pregresse del Parte_1 affrontando ulteriori giudizi, con esborso di spese non recuperabili dal debitore originario “La casa nel CP_2*
- per l’effetto condannare il Sig. Controparte_1 al pagamento in favore dell’odierno attore, di ogni danno discendente dalla annotazione di cancellazione del sequestro conservativo, nella misura di €. 40.000,00 e/o in subordine anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 2055 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazioni e sino all’effettivo soddisfo;*
- condannare il Sig. Controparte_1 alla refusione di spese e compensi del presente giudizio”.*

CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA:

- *“in via preliminare accertare e dichiarare l’inammissibilità e l’improcedibilità della proposta azione;*
- nel merito rigettare la proposta domanda perché infondata;*
- con condanna alle spese ed onorari in favore del procuratore antistatario”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Il Fallimento della Parte_3 [...] ” esponeva di essere creditrice nei confronti della società “ Controparte_3 [...] ” e, per il recupero di tale credito, aveva, con ricorso ex art. 671 c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, chiesto di autorizzarsi il sequestro conservativo di tutti i beni della società debitrice fino alla concorrenza debita di **€. 621.910,38;**

A suffragio del predetto ricorso:

la società “ Parte_1 ”, in bonis, aveva eseguito, in virtù di regolare contratto di appalto, stipulato, con la società committente “ Controparte_2 , lavori di ristrutturazione di immobili di proprietà di quest’ultima, che gli stati di avanzamento dei lavori erano stati di volta in volta sottoscritti dal direttore dei lavori e le opere realizzate erano state collaudate in data 22.05.15;

che, a fronte di un credito complessivo di **€. 1.809.816,44**, all’appaltatrice era stato corrisposto l’importo di **€. 1.187.906,06**; che il saldo, ammontante ad **€. 621.910,38**, non era stato versato e che la società debitrice stava procedendo alla vendita degli appartamenti interessati dai lavori di ristrutturazione, unici immobili di cui era titolare ed avendo i contraenti inserito nel contratto di appalto una clausola arbitrale, nelle more dell’esperimento dell’arbitrato non vi sarebbe più stata garanzia patrimoniale;

il Tribunale, con provvedimento adottato in data 14.07.16, aveva, in accoglimento del ricorso, autorizzato il sequestro conservativo sugli immobili, mobili o denaro della società “ CP_2 [...] fino a concorrenza della somma di **€. 621.910,38**, peraltro l’accertamento di tale

credito è avvenuto nel giudizio arbitrale definito con CP_4 nel Giugno 2019, successivamente confermato da sentenza n. 450/2021 resa dalla Corte d'Appello di Salerno;

il provvedimento di sequestro veniva trascritto in data 19.07.2016, presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno su tutti i beni immobili ai nn. 29230/22758, nonché fissato termine fino al 12.10.16 per l'introduzione del giudizio di merito;

che, tuttavia, gli immobili oggetto del sequestro solo in parte potevano garantire la solvenza del credito essendo il loro valore insufficiente e che avverso il provvedimento di sequestro concesso in data 14.07.16 non era stato proposto alcun reclamo;

che l'impresa Parte_1 " in bonis aveva promosso l'arbitrato in data 11.10.16 ma in data 17.11.16 la società debitrice alienava – con atto rogato per notar Per_1 – al sig. CP_1 [...], oggi convenuto in questo giudizio, uno degli appartamenti gravati dal sequestro, appartamento identificato con foglio 25, part. 338, sub. 43;

la società " Controparte_2 era stata posta in liquidazione; con sentenza n. 1/2017 del 19 gennaio 2017, il Tribunale dichiarava invece il fallimento della società " Parte_1 [...] ", nominando curatore il dott. Parte_2 .

nel mese di aprile dell'anno 2017 Controparte_1 presentava al Giudice Delegato del Fallimento istanza per la riduzione del sequestro conservativo in relazione all'immobile da questi acquistato, e che siffatta istanza era stata rigettata;

in data 02.08.17 Controparte_1 depositava dinanzi all'intestato Tribunale ricorso ex art. 669 novies c.p.c., a fondamento del quale sosteneva che non sarebbe stato introdotto alcun giudizio di merito e che dunque dovesse ordinarsi la cancellazione della trascrizione del sequestro;

inoltre, nel relativo procedimento si era costituita anche la società " Controparte_3 [...] " prestando adesione alla domanda di declaratoria di inefficacia;

tanto il CP_1 quanto la testé citata società, benché al corrente della circostanza, avevano ommesso di rendere edotto il Tribunale che, successivamente alla pronuncia del provvedimento di sequestro, fosse stato dichiarato il fallimento dell'impresa creditrice e che CP_1 notificava il ricorso e il decreto di fissazione udienza – non già, come avrebbe dovuto, ad esso Fallimento istante, bensì – alla società in bonis e al soggetto che aveva rivestito la carica di liquidatore della stessa;

secondo la prospettazione attorea, il Tribunale, non essendo stato informato della pendenza dell'arbitrato e dell'intervenuto fallimento della società creditrice, dichiarava l'inefficacia del sequestro autorizzato con provvedimento del 14.07.2016; in data 20.02.2018 veniva quindi annotata la cancellazione totale della relativa trascrizione;

nelle more dell'Arbitrato veniva concesso, con provvedimento pronunciato inaudita altera parte, in data 15.03.2018 il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671 c.p.c. sui residui beni immobili, della società debitrice, peraltro gravati da una nuova ipoteca giudiziale in favore dell'avvocato Antonio Cremone.

Si costituiva in giudizio Controparte_1 , il quale impugnava e contestava ogni avverso dedotto e prodotto in quanto infondato in fatto e in diritto eccependo:

- l'improcedibilità della domanda, sostenendo che dalla procura alle liti e dall'atto di citazione non sarebbe dato evincere l'epoca temporale in cui l'autorizzazione a stare in giudizio fosse stata concessa;
- l'inammissibilità della domanda per inesistenza del diritto fatto valere, sostenendo di aver sottoscritto un contratto preliminare (non trascritto) di compravendita afferente all'unità immobiliare descritta in atti, già in data 17.12.2015, in epoca antecedente sia rispetto alla trascrizione del disposto sequestro avvenuto in data 19.07.2016 che rispetto all'introduzione del giudizio arbitrale avvenuta l'11.10.2016;
- eccepiva inoltre l'insussistenza del *fumus* in relazione al credito vantato dalla società "[...]
Parte_1 nei confronti della società " Controparte_2 ", in quanto tale credito era inesistente ed illegittimo non avendo la committente sottoscritto alcun documento contabile;
- sosteneva, inoltre, che oggetto del primo sequestro erano tutte le unità immobiliari della debitrice, in relazioni alle quali la Curatela avrebbe potuto ottenere il soddisfacimento del proprio credito;
- sottolineava che, dopo la cancellazione del sequestro, la Curatela presentava due nuovi ricorsi di sequestro e di reclamo dando vita a giudizi superflui e quantificando in modo generico i danni.

Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.

All'udienza del 24.01.2019 venivano concessi i termini per memorie di cui al sesto comma dell'art.183 c.p.c.

Le parti depositavano memorie e la causa, documentalmente istruita e matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Dopo alcuni rinvii d'ufficio, anche per carico del ruolo, all'udienza, tenutasi ex art.127 ter c.p.c., il 9.7.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.

Sennonché il giudizio veniva rimesso sul ruolo, per le problematiche sorte in tema di procura di parte convenuta, la quale, per il tramite procuratore, chiariva come la nomina del secondo difensore fosse in aggiunta e non in sostituzione, non essendo stata depositata alcuna revoca.

Per l'effetto, la causa è pervenuta all'udienza del 20.05.2026, ove veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Ciò premesso, con riguardo alla prima eccezione sollevata da parte convenuta, va rilevato come la stessa risulti infondata, come confutato dagli atti allegati alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1,

del 25.02.2019, da parte dell'odierna attrice, avendo prodotto il provvedimento di ratifica della nomina del legale, reso in data 23.01.2019, del G.D. nella procedura Fallimentare n. 1/2017.

Superata l'eccezione preliminare, occorre esaminare il merito della controversia.

La domanda attorea non investe la validità della compravendita né configura un'azione revocatoria, ma concerne la responsabilità extracontrattuale del convenuto per le modalità con cui egli ha promosso il procedimento ex art. 669-novies c.p.c. e ottenuto la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo.

La condotta del Vascello appare abusiva, in quanto finalizzata a vanificare una misura cautelare legittimamente trascritta.

I danni provocati da **CP_1**, in termini di spese ed oneri, ammonterebbero ad **€. 40.000,00** di cui **€. 5.000,00**, di iscrizione ipotecaria di terzo creditore sui beni della società debitrice ed **€.35.000,00** quali spese affrontate dal **Parte_1**, per nuovo sequestro, visure, trascrizioni e spese legali, irrecuperabili nei confronti della debitrice principale, il cui patrimonio era già incapiante.

Ciò posto, la domanda con cui il **Parte_1** invoca la responsabilità aquiliana del convenuto per la condotta processuale tenuta nel procedimento di inefficacia è fondata, nei limiti di seguito precisati.

Il principio generale di cui all'art. 2043 c.c. impone il risarcimento del danno ingiusto cagionato con colpa o dolo.

Nel caso in esame, la colpa si concreta nella violazione di regole processuali funzionali alla corretta instaurazione del contraddittorio nella procedura ex art. 669 *novies*, la quale – in presenza di contestazione – è a cognizione piena e richiede la partecipazione effettiva delle parti interessate.

Dalla documentazione in atti emerge:

- a) che il giudizio di merito era stato tempestivamente introdotto dinanzi all'arbitro;
- b) che il convenuto conosceva, o comunque era in condizione di conoscere, tanto la pendenza dell'arbitrato quanto l'intervenuto fallimento della società creditrice;
- c) che il ricorso ex art. 669-novies c.p.c. non veniva notificato alla Curatela, ma alla società ormai fallita e al precedente liquidatore. Tali circostanze hanno inciso sulla regolare instaurazione del contraddittorio e sull'adozione della declaratoria di inefficacia.

In relazione, poi, al **nesso causale**, la responsabilità del terzo sussiste quando l'evento dannoso costituisce conseguenza adeguata della condotta.

La condotta processuale colposa del convenuto, consistita nell'omessa rappresentazione di circostanze rilevanti e nelle irregolarità delle notifiche, ha determinato la declaratoria di inefficacia del sequestro, la cancellazione della relativa trascrizione e il conseguente pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore.

Danno conseguenza e quantificazione.

Occorre quindi esaminare le singole voci di danno allegate dall'attrice, verificandone la derivazione causale dalla condotta del convenuto e la prova del relativo ammontare, ferma la

possibilità di procedere alla liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., qualora l'esatta determinazione del quantum risulti impossibile o particolarmente difficoltosa.

In tale prospettiva, occorre valutare le conseguenze della cancellazione del sequestro ai fini della liquidazione del danno.

Alla luce del quadro probatorio acquisito, risulta dimostrato che la condotta successivamente tenuta da **Controparte_1** integra gli estremi della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.

In particolare, egli ha promosso un ricorso ex art. 669 novies c.p.c., omettendo la doverosa instaurazione del contraddittorio nei confronti del **Parte_1**, in violazione del dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c.

Tale condotta ha determinato la cancellazione della trascrizione del sequestro.

È dunque integrato il nesso causale tra la condotta processuale del convenuto e il pregiudizio derivante dalla necessità di intraprendere ulteriori iniziative volte al ripristino della garanzia.

Per tali ragioni deve dichiararsi la responsabilità del sig. **CP_1** ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Debbono essere, a tal punto, esaminate le specifiche richieste attoree.

Il **Parte_1** individua il danno subito da risarcire in complessivi **€. 40.000,00**, richiedendo, in subordine, anche una liquidazione in via equitativa.

La somma di **€. 40.000,00** è riferita a due voci:

- **€. 5.000,00** per l'iscrizione ipotecaria effettuata da un terzo creditore sui beni della società debitrice;
- **€. 35.000,00** per spese legali affrontate dal Fallimento per la tutela del proprio credito (nuovo sequestro, visure, trascrizioni e spese legali).

Al riguardo, la medesima attrice ha dichiarato l'irrecuperabilità delle dette spese nei confronti della debitrice principale, in quanto il suo patrimonio era già incapiente.

La richiesta principale, così come formulata, tuttavia, non può essere accolta.

Le voci di danno dedotte non risultano integralmente provate nel loro preciso ammontare.

L'attrice ha dedotto che il patrimonio della società committente è incapiente e che, conseguentemente, gli esborsi sostenuti dalla Curatela per la tutela del proprio credito sarebbero rimasti privi di possibilità di recupero.

Quanto alle spese legali, occorre evidenziare, poi, che le stesse (se documentate e liquidate dal Giudice della procedura fallimentare), ai sensi dell'art. 146 DPR n. 115/2002, possono essere anticipate dall'Erario in quanto spese e onorari destinati agli ausiliari del magistrato, come previsto dal comma 3 lett. c., come statuito dalla Suprema Corte, con ordinanza nr. 27442 depositata il 27/09/2023; la detta regola, dettata per il fallimento senza attivo, deve estendersi anche al fallimento con attivo insufficiente. Non risulta, tuttavia, provato l'esatto ammontare del danno richiesto. Secondo consolidato orientamento, il principio cardine del risarcimento è quello

dell'effettività del danno, volto a ristorare il danneggiato della reale perdita subita (Cass. civ., ord. nn. 14288/2025 e 8920/2017).

In difetto di prova del preciso ammontare del danno, è tuttavia consentita la liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., quando la sua esatta quantificazione risulti impossibile o particolarmente difficile.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il danno patrimoniale può essere equitativamente liquidato in euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Su tale importo spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi, come indicato nel dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del convenuto e, previa compensazione per il 50% (tenuto conto di come non venga accolta, integralmente, la domanda attorea) si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014, applicabile *ratione temporis* alla controversia in oggetto (come modificato dal DM n. 147/2022), avuto riguardo al valore della controversia, come in concreto accertato, tenuto conto dell'esito della decisione e con l'esclusione della fase istruttoria, giacché non tenutasi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, **definitivamente** pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così *provvede*:

1. **accoglie**, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto,
1. **condanna** Controparte_1 al pagamento, in favore del “ Parte_1 ” in persona del curatore fallimentare, della somma di **€. 10.000,00**, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata, come per legge;
2. **condanna** il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 attore che si liquidano in **€. 1698,50** per spese e compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA.

Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2026

Il Giudice
dott. Simone Iannone